

ELISA D'ARGENIO

SUI TECNICISMI GIURIDICI DELLE LEGGI LONGOBARDE: TRA RIDETERMINAZIONI SEMANTICHE E POLISEMIA

Summary: This paper investigates some features of the technical legal terms in *Leges Langobardorum*. Rothair's Edict was the first written codification of the Lombard customary law. The passage into writing, the writers' choice of Latin and the use of Roman law texts as sources and models play an important role in determining the features of their legal vocabulary. Within this perspective, the specialized lexemes of Lombard Laws, the use of terms in ordinary and technical meanings and the polysemy and monoreferentiality of legal terminology are discussed.

Key words: Lombard Laws, technical legal terms, specialized lexemes, ordinary and technical meanings, polysemy

1. INTRODUZIONE

Scopo del presente contributo è discutere alcune caratteristiche dei tecnicismi giuridici delle *Leges Langobardorum*. Lo studio si inserisce in una più ampia ricerca sulla latinità delle leggi dei Longobardi, incentrata sull'analisi delle continuità e discontinuità lessicali rispetto al latino giuridico di varia epoca.¹ Tale analisi si basa su una lettura interpretativa dei dati ricavabili dal glossario del lessico giuridico delle leggi longobarde che ho redatto per la mia tesi di dottorato.²

In questa sede, l'attenzione sarà rivolta in particolar modo alla natura settoriale della lingua del testo normativo e al modo in cui essa è stata condizionata dalla peculiare prassi redazionale delle leggi longobarde. L'azione di mediazione che la scelta di redigere le leggi in latino ha comportato, e i diversi livelli di profondità a cui ha

¹ Cfr. D'ARGENIO, E.: Note sul lessico giuridico delle leggi longobarde. In ANTONELLI, R. – GLESSGEN, M. – VIDESOTT, P. (a cura di): *Atti del XXVIII Congresso internazionale di linguistica e filologia romanza (Roma, 18-23 luglio 2016)*. Strasbourg 2018, 696–705.

² D'ARGENIO, E.: *Il lessico giuridico delle leggi longobarde*, Tesi di dottorato, Corso di dottorato in Filologia moderna, Università degli Studi di Napoli "Federico II" 2017.

operato, può essere infatti valutata proprio a partire da un attento esame delle caratteristiche linguistiche del testo. Da questo punto di vista, il lessico rappresenta l'ambito che meglio può documentare, da un lato, i diversi meccanismi di adattamento con cui le concezioni giuridiche longobarde sono state inserite nel solco degli usi linguistici del diritto romano di diverso periodo, dall'altro, le trasformazioni lessicali del latino tra tardo antico e alto medioevo. Inoltre, il lessico giuridico delle leggi longobarde è una preziosa fonte per osservare, dalla particolare angolazione delineata, le interrelazioni tra lessico tecnico e lessico d'uso comune. Oltre a creare termini nuovi, che avranno dunque lo statuto di tecnicismi specifici, la lingua giuridica riprende spesso termini dell'uso comune, ma specializzandoli, ossia delimitandoli e determinandoli con precisione nei significati. D'altro canto, però, anche termini apparsi originariamente come tecnicismi giuridici entrano frequentemente, con procedimento inverso e quindi significato più generale, nell'uso comune. Va da sé, inoltre, che quando un termine è adoperato in un testo normativo non necessariamente il suo significato rientrerà nell'ambito giuridico. Così come un lessema specializzato non necessariamente comparirà nel discorso giuridico soltanto nel suo significato tecnico. Viceversa, anche termini non "intrinsecamente" tecnici possono ricevere giuridicità dal contesto d'uso e in particolare dalle *iuncture*.

All'interno di questa prospettiva, senza alcuna pretesa di esaustività, presenterò di seguito una breve rassegna di termini che testimoniano le differenti modalità con cui la "giuridicità" si esplica dal punto di vista lessicale nelle leggi longobarde.

2. UNA QUESTIONE PRELIMINARE: LE MODALITÀ DI REDAZIONE DELLE LEGGI LONGOBARDE

Il corpus delle leggi longobarde, redatto in latino sull'arco di più di due secoli da differenti legislatori, è formato dall'Editto emanato da re Rotari nel Palazzo di Pavia nel 643, a settantacinque anni dalla venuta dei Longobardi in Italia, e dalle integrazioni di alcuni dei successivi sovrani longobardi (Grimoaldo, Liutprando, Rachis, Astolfo). Gli ultimi capitoli delle leggi furono promulgati nella *Langobardia minor* da Arechi tra il 774 e il 787 e da Adelchi nell'866, in qualità di principi di Benevento.³

L'Editto di Rotari rappresenta la prima codificazione scritta del diritto consuetudinario longobardo, fino ad allora trasmesso soltanto oralmente. Se da un lato, sotto il profilo strettamente giuridico, il carattere longobardo dell'Editto è preminente, dall'altro, la messa per iscritto in latino ha comportato necessariamente confronti con testi di diritto romano: "nel suo complesso la legislazione longobarda presenta infatti caratteri di grande originalità, offrendo una materia genuinamente germanica nella sua essenza, assai più "pura" da questo punto di vista di molte altre codificazioni barba-

³ L'edizione di riferimento adottata è quella contenuta in AZZARA, C. – GASPARRI, S. (a cura di): *Le leggi dei Longobardi. Storia, memoria e diritto di un popolo germanico*. Roma 2005. D'ora in avanti saranno in uso per le citazioni le seguenti abbreviazioni: Adelch. = *Adelchis principis capitula* (anno 866); Ahi. = *Ahistulfī leges* (anni 750 e 755); Are. = *Aregis principis capitula* (anni tra il 774 e il 787); Grim. = *Grimualdi leges* (anno 668); Liut. = *Liutprandi leges* (anni 713–735); Roth. = *Edictum Rothari* (anno 643).

riche altomedioevali. Detto questo, si deve pur ammettere che i redattori dell'Editto ebbero sotto gli occhi durante il lavoro di stesura delle raccolte normative allogene.⁴ Un esempio dell'uso di fonti di diritto romano per la redazione dell'Editto si trova già nel prologo, nel quale sono dichiarate le ragioni ideali della messa per iscritto delle leggi: *Quanta pro subiectionum nostrorum commodo nostrae fuit sollicitudinis cura, et est, subter adnexa tenor declarat; precipue tam propter adsiduas fatigationes pauperum, quam etiam superfluas exactiones ab his qui maiore virtute habentur; quos vim pati cognovimus. Ob hoc considerantes dei omnipotentis gratiam, necessarium esse prospeximus presentem corrigere legem, quae priores omnes renovet et emendet, et quod deest adiciat, et quod superfluum est abscidat. In unum previdimus volumine complectendum, quatinus liceat unicuique salua lege et iustitia quiete vivere, et propter opinionem contra inimicos laborare, seque sousque defendere fines.*⁵ Lo scopo è dunque quello di impedire che i deboli fossero vessati, ma anche, con la certezza della legge scritta, di fornire vigore e convincimento ai combattenti nell'entrare in battaglia a difesa del regno. In questa ottica, risulta però di difficile interpretazione il passo *presentem corrigere legem, quae priores omnes renovet et emendet, et quod deest adiciat, et quod superfluum est abscidat*, il quale sembrerebbe fare riferimento ad un'opera di rinnovamento ed emendazione di una codificazione pregressa già esistente. Tuttavia è lo stesso Rotari ad informarci nel capitolo 386 che la compilazione è avvenuta *inquirentes et rememorantes antiquas legis patrum nostrorum, quae scriptae non erant.*⁶ Per sciogliere il nodo interpretativo va tenuto presente che il passo riprende alla lettera la *Praefatio* della Novella 7 di Giustiniano (anno 535): *Quod etiam in omni legislatione facientes credimus oportere et in alienationibus, quae fiunt super sacris rebus, una complecti lege, quae priores omnes et renovet et emendet, et quod deest adiciat et quod superfluum est abscidat.*⁷ È possibile dare differenti interpretazioni di quanto si legge nell'Editto di Rotari. Una ci è offerta da Francesco Calasso quando scrive che si tratta di una "ripetizione meccanica di testi romani priva di una corrispondente realtà, anzi in contrasto con essa."⁸ La lettura di Bruno Paradisi propone invece una possibile composizione dell'apparente incongruenza: "il re si era proposto di migliorare lo stato del diritto esistente rinnovando e correggendo tutte le leggi preesistenti. La chiave sta nel duplice significato di "lex", usata così ad indicare il complesso delle leggi come anche le singole leggi prese ciascuna per sé."⁹ In ogni caso, da questo e numerosi altri esempi, la conoscenza, la consultazione e, talvolta, il riuso, proprio o improprio che fosse, di fonti giuridiche romane appare un dato certo: "[il] latino dei vinti, al quale i legislatori barbarici dovettero ricorrere nella redazione scritta delle loro consuetudini [...] rivela a ogni passo come i compilatori dovessero

⁴ AZZARA-GASPARRI (n. 3) xlv.

⁵ AZZARA-GASPARRI (n. 3) 14.

⁶ AZZARA-GASPARRI (n. 3) 110, 112.

⁷ Prologhi che riprendono la Novella 7 di Giustiniano si ritrovano anche in altre *Leges barbarorum*. Cfr. WORMALD, P.: *Lex scripta and Verbum regis: Legislation and Germanic Kingship from Euric to Cnut*. In SAWYER, P. H. – WOOD, I. N. (eds): *Early Medieval Kingship*. Leeds 1977, 105–138.

⁸ CALASSO, F.: *Medio Evo del diritto. Vol. I: Le fonti*. Milano 1954, 247.

⁹ PARADISI, B.: *Storia del diritto italiano. Le fonti dal basso impero all'epoca longobarda*. Napoli 1964³, 448.

tenere davanti agli occhi sicuramente dei modelli romani: alcune parti della compilazione giustiniana, specialmente le *Novelle*, il *Codice* e le *Istituzioni*, o per lo meno quella famosa *Lex Romana Wisigothorum* [...], notissima in Italia a quei tempi. Il quale fatto ha importanza non soltanto quando dimostra un'influenza sostanziale esercitata da codesti modelli sulla mentalità barbarica, ma altresì quando si limita a pure e semplici espressioni e modi di dire trasportati di peso dai testi romani.¹⁰

Sotto questo rispetto, indagare i tecnicismi giuridici delle leggi dei Longobardi risulta di particolare interesse per almeno due ordini di ragioni. Innanzitutto, essi rappresentano una importante fonte per lo studio del lessico giuridico latino di epoca tardo antica e alto medievale e delle sue trasformazioni. Inoltre, l'esigenza di trasfondere in latino il diritto longobardo, rende possibile osservare da vicino alcuni dei meccanismi di creazione lessicale di tecnicismi e lessemi specializzati. È la procedura stessa di redazione delle leggi longobarde ad esercitare un ruolo di fondamentale importanza nel determinare alcune caratteristiche del lessico tecnico-giuridico in esse contenuto. Purtroppo non si hanno notizie sulle modalità di redazione dell'Editto, né sui suoi redattori, anche se la bibliografia è concorde nel ritenere che essi fossero di cultura romana.¹¹ Il lavoro di redazione è stato ipotizzato nei termini di un complesso processo di mediazione: "le leggi sono dapprima pensate in longobardo, in una forma allitterante e cantilenante che è tipica dei modi della trasmissione orale, e vengono poi tradotte in latino da redattori romani."¹²

Ancora una volta, il prologo dell'Editto di Rotari testimonia questo processo di mediazione e la mescolanza di forme culturali e giuridiche romano-longobarde: alla citata fonte giustiniana seguono, infatti, le liste dei re predecessori di Rotari e dei suoi antenati,¹³ espressione di quella radicata tradizione di stirpe da cui discende il fondamento e la legittimità stessa delle leggi. All'epoca di promulgazione dell'Editto, infatti, non si era ancora imposta la concezione romana dell'autorità regale come fonte di diritto. Il diritto è per i Longobardi memoria tradizionale collettiva e la messa per iscritto deve essere concertata dal re con i grandi e con tutto il popolo-esercito; non diversamente la ratifica passa per l'approvazione dell'assemblea degli uomini liberi.

Alla luce di queste premesse, necessarie per chiarire il contesto nel quale inserire le considerazioni che saranno svolte nei paragrafi che seguono, la discussione sarà incentrata su quegli aspetti del lessico giuridico delle leggi longobarde che possono essere interpretati come il frutto delle peculiari dinamiche alla base della loro redazione.

3. LESSICO SPECIALIZZATO, RIDETERMINAZIONI SEMANTICHE E INTERRELAZIONI TRA LESSICO TECNICO E LESSICO D'USO COMUNE

Il primo aspetto che è possibile considerare come esito della messa per iscritto in latino del diritto consuetudinario longobardo è rappresentato dalle rideterminazioni

¹⁰ CALASSO (n. 8) 246.

¹¹ Cfr. PARADISI (n. 9) 442.

¹² AZZARA-GASPARRI (n. 3) xlvi–xlvii.

¹³ AZZARA-GASPARRI (n. 3) 14, 16.

semantiche in senso tecnico-giuridico di lessemi latini d'uso comune per l'espressione di concetti e istituti propri del diritto germanico. Tale processo si inserisce nei più generali meccanismi di creazione del lessico specializzato che chiamano in causa le interrelazioni tra lessico giuridico e lessico d'uso comune: “[l]egal language consists of a mixture of various elements: expressions of ordinary language used in their ordinary sense or in a technical sense, as well as expressions that can be used only as technical terms. Legal texts usually contain a large number of words of ordinary language with precisely defined meanings which sometimes differ significantly from their ordinary meanings.”¹⁴ Se, dunque, nella lingua del diritto anche i lessemi specializzati possono occorrere e occorrono sia nel loro significato tecnico, sia nel loro significato comune, il peso della chiarezza, principio guida che informa ogni testo normativo, ricadrà sul contesto, in senso ampio, e, a livello inferiore, sulle *iuncturae*.

Nelle leggi longobarde si rileva l'uso, anche da parte del medesimo legislatore, di lessemi sia nel loro significato comune che nel loro significato tecnico, senza che però si generi ambiguità interpretativa, in quanto *iuncturae* e contesto consentono sempre di distinguere i diversi valori semantici. Le compresenze di significati osservabili nelle leggi dei Longobardi, di particolare interesse nell'ottica dello studio delle continuità rispetto al latino giuridico di varia epoca, sono di due tipi: 1) entrambi i significati sono attestati nella latinità di epoca classica e tardo imperiale e continuano nel mediolatino; 2) il significato tecnico si registra soltanto nel mediolatino.

Come esempi del primo tipo è possibile citare *consuetudo* e *periculum*. *Consuetudo* occorre nelle leggi longobarde sia con il significato comune di ‘abitudine, costume’¹⁵ (es. 1) sia nel significato tecnico di ‘consuetudine, diritto consuetudinario’¹⁶ (ess. 2–3):

- (1) Item adnuntiatum est nobis, quod quidam homo habebat poteum in curtem suam, et secundum *consuitudinem* furca et tolenum ad ariendum aquam (Liut. 136)
- (2) Nunc quidem, eo quod multae causae ad definiendum incognitae erant, quia alii per *consuitutinem*, alii per arbitrium iudicare estimabant, ita prevedimus, ut nullus error esse deberet, sed omnibus manifesta clariscere lex (Liut. 69)
- (3) potestatem habeat querere per pugnam, sicut antea fuit *consuitudo*. Et si ferita enerit, cui crimen ipsum inmetitur aut ad camphionem ipsius, quem conductum habuit, non amittat omnem substantiam suam, sed conponat eum secundum qualitatem personae, sicut antea fuit lex conponendum. Quia incerti sumus de iudicio dei, et multos audivimus per pugnam sine iustitia causam suam perdere;

¹⁴ TIERSMA, P. M. – SOLAN, L. M. (eds): *The Oxford Handbook of Language and Law*. Oxford 2012, 31.

¹⁵ Cfr. PRINZ, O. – SCHNEIDER, J.: *Mittellateinisches Wörterbuch bis zum ausgehenden 13. Jahrhundert*. München 1967– (= *MLW*) II 1653; *Thesaurus linguae latinae*, Lipsiae 1900– (= *ThLL*) IV 553.

¹⁶ Cfr. NIERMEYER, J. F. – VAN DE KIEFT, C.: *Mediae Latinitatis Lexicon Minus*. Leiden 1976 (= *MLLM*) 259b; *MLW* (n. 15) II 1655; *ThLL* (n. 15) IV 558.

sed propter *consuetudinem* gentis nostrae langobardorum legem ipsam vetare non possumus (Liut. 118)

Per *periculum* si rileva l'accezione comune di 'rischio, pericolo'¹⁷ (es. 4) e quella tecnico-giuridica di 'pena, condanna'¹⁸ (ess. 5–6):

(4) Et hoc statuimus adque definimus, ut si cuicumque ante ipsos decem et octo annos evenerit egritudo, et se viderit ad mortis *periculum* tendere, habeat licentiam de rebus suis pro animam suam in sanctis locis, causa pietatis, vel in senedochio iudicare, quod voluerit (Liut. 19)

(5) Si quis foris provincia fugire timtaverit, morti incurrat *periculum*, et res eius infiscentur (Roth. 3)

(6) tunc ille, qui in caput fuerit, anime sue incurrat *periculum*, et omnes res eius ad publicum deveniant (Liut. 35)

Sebbene *periculum* occorra in combinazione con *mors* sia nell'esempio (4) che nell'esempio (5), il contesto rende evidente che soltanto per l'esempio (5) è applicabile l'interpretazione tecnica di 'condanna a morte'.

Alla seconda tipologia di compresenza di significati appartiene invece *negare*, per il quale si registrano il significato comune di 'negare, rifiutare, non permettere'¹⁹ (ess. 7–8) e quello tecnico, registrato soltanto nei dizionari di latino medievale, di 'respingere un'accusa, negare di essere colpevole'²⁰ (ess. 9–11):

(7) Nulli sit licentia iterantibus erba *negare*, excepto prato intacto tempore suo aut messem (Roth. 358)

(8) Proinde providimus dicere, qualis a ipsa sit mala tractatio, id est si eam fame *negaverit*, aut vestimentum vel calciamentum secundum qualitatem pecuniae non dederit (Liut. 120)

(9) Si quis alium de rem mobilem aut immobilem pulsaverit, quod malo ordine possedeat, et possessor *negaverit*: ita prospeximus, quod si per annûs quinque fuerit possessio, tunc ille, qui possedit, aut per sacramentum debeat *negare* aut per pugna defendere, si potuerit (Roth. 228)

¹⁷ *ThLL* (n. 15) X.I 1460.

¹⁸ *ThLL* (n. 15) X.I 1462.

¹⁹ *Novum glossarium mediae latinitatis ab anno DCCC usque ad annum MCC*. Copenhagen, 1957– (= *NGML*) 1182; FORCELLINI, E. – DE VIT, V.: *Totius latinitatis lexicon*. Patavii 1940 [1864–1920] (= *TLL*) III 355a.

²⁰ *NGML* (n. 19) 1183.

- (10) De eo, qui prius manifestaverit et sacramentum promittit. Si pro quacumque culpa homo pulsatus fuerit ab alio et *negaverit*, liceat eum se eduniare secundum legem et qualitatem causae (Roth. 364)
- (11) Si servus cum voluntate domini sui hominem liberum occiderit et sic probatum fuerit, tunc ipse dominus eius omnes res suas amittat in eo ordine, sicut supra adnexum est. Et si dominus eius *negaverit*, quod per ipsius consilium factum non fuisset, purificet se ad legem dei et conponat ipsum mortuum (Liut. 21)

Come anticipato, casi particolari di lessemi specializzati sono rappresentati nelle leggi longobarde da quei termini latini di uso comune che, per rideterminazione semantica, si fanno portatori di un significato tecnico-giuridico, al fine di esprimere concetti propri della cultura e del diritto germanico. I significati rilevati per questi termini nelle leggi longobarde non hanno naturalmente riscontro nel latino giuridico di epoca classica, ma, come attestano le opere lessicografiche del mediolatino, occorrono anche in altre *Leges barbarorum*. Uno di questi casi è rappresentato dal termine latino che designa il popolo longobardo nella sua valenza tradizionale. *Exercitus*, infatti, oltre ad indicare in altri contesti l' 'esercito mobilitato',²¹ designa, significativamente nel solo Editto di Rotari, anche il 'popolo longobardo come insieme degli uomini liberi-guerrieri', concezione ancora legata ad una visione della struttura sociale di tipo tribale:²²

- (12) Undecimus alboin, filius audoin, qui *exercitum*, ut supra, in italia adduxit (Roth. incipit)
- (13) pari consilio parique consensum cum primatos iudices cunctosque felicissimus *exercitum* nostrum augentes constituimus, in hoc membranum scribere iussimus (Roth. 386)

Un ulteriore esempio di questa tipologia di rideterminazioni semantiche è rappresentato dai termini latini legati al concetto di *faida*, la guerra privata, lo stato di ostilità che si generava in seguito ad un'offesa tra i gruppi parentali dell'offeso e dell'offensore e che poteva sfociare anche in una vendetta di sangue. In alcuni capitoli delle leggi *inimicitia* occorre proprio come glossante del termine longobardo *faida*:

- (14) De feritas et compositionis plagarum, quae inter hominis liveros eveniunt, per hoc tinorem, sicut subter adnexum est, conponantur, cessantem faida, hoc est *inimicitia* (Roth. 45)
- (15) Ideo ita prevedemus propter faida posponenda, id est *inimicitia* pacificanda (Roth. 162)

²¹ AZZARA-GASPARRI (n. 3) 114 n. 5; *ThLL* (n. 15) V,II 1391.

²² AZZARA-GASPARRI (n. 3) 114 n. 5; *MLLM* (n. 16) 392b.

- (16) ipse conponat homicidium aut damnum, cuius animales fuerit, cessante in hoc capitulo faida, quod est *inimicitia*, quia muta res fecit, nam non hominis studium (Roth. 326)

Ma con il medesimo significato *inimicitia*²³ è adoperato anche in assenza del corrispettivo longobardo:

- (17) De eo, qui post accepta compositione se vindicaverit. Si homo occisus fuerit liber aut servus et pro homicidio ipso compositio facta fuerit et pro ampotandam *inimicitia* sacramenta prestita: et postea contegerit, ut ille, qui compositionem accepit, se vindicandi causam occiderit hominem de parte, de qua compositionem accepit: iubemus, ut in dublum reddat ipsam compositionem iterum parentibus aut domino servi (Roth. 143)

Analogamente, *inimicus* designa ‘colui che è coinvolto in una guerra privata’.²⁴

- (18) Si quis alii wadia et fideiussorem de sacramentum dederit, per omnia, quod per wadia obligavit, adimpleat. Et ille, qui pulsatur et wadia suscipit, proximioris sacramentalis, qui nascendo sunt, debeat nominare: tantum est excepto illo, qui gravem inimicitiam cum ipso, qui pulsatur, commissam habet, id est si ei plaga fecit, aut in mortem consensit, aut res suas alii thingavit: ipse non potest esse sacramentales, quamvis proximus sit, eo quod *inimicus* aut extraneus invenitur esse (Roth. 360)

Amicitia occorre invece come antonimo di *inimicitia* nel significato di ‘stato di pace tra gruppi familiari’.²⁵

- (19) In omnis istas plagas aut feritas superius scriptas, quae inter hominis liberos evenerint, ideo maiorem compositionem posuimus, quam antiqui nostri, ut faida, quod est inimicitia, post accepta suprascripta compositione postponatur et amplius non requiratur, nec dolus teneatur, sed sit sibi causa finita *amicitia* manentem (Roth. 74)

Altri termini interessati da processi di rideterminazione semantica sono quelli adoperati per veicolare significati legati all’istituto del duello giudiziario: *pugna* nel significato di ‘duello giudiziario’²⁶ e *pugnare* nel significato di ‘combattere in un duello giudiziario’.²⁷

²³ DU CANGE, CH.: *Glossarium ad Scriptores Mediae et Infimae Latinitatis*. Graz 1954 [1883–1887] (= *DuC*) IV 366a; *MLLM* (n. 16) 538b.

²⁴ *MLLM* (n. 16) 538b.

²⁵ *MLW* (n. 15) I 562.

²⁶ *DuC* (n. 23) VI 560a; *MLLM* (n. 16) 871a.

²⁷ *MLLM* (n. 16) 871a.

- (20) Nam si perseveraverit et dixerit, se posse probare, tunc per camphionem causa ipsa, id est per *pugnam*, ad dei iudicium decernatur (Roth. 198)
- (21) De crimen uxoris. Si quis uxorem suam incriminaverit asto sine causa legitima, quasi adulterasset aut in animam mariti sui tractasset, liceat illi mulieri per sacramentum parentum aut per *pugnam* se mundare (Grim. 7)
- (22) gravis causa esse nobis comparuit, ut sub uno scuto per *pugnam* omnem substantiam suam homo amitterit. Ideoque statuere previdemus, ut si amodo talis causa emergerent, quis ille mortem parentis sui querere per *pugnam* voluerit, quod eum per veninum occisisset, observata ea, quae in anteriore edicto scripsimus, ut per evangelia firmit, quod non asto animo causam ipsam querat, nisi quod certa ei sit suspectio: potestatem habeat querere per *pugnam*, sicut antea fuit consuetudo. Et si ferita enerit, cui crimen ipsum inmittitur aut ad camphionem ipsius, quem conductum habuit, non amittat omnem substantiam suam, sed conponat eum secundum qualitatem personae, sicut antea fuit lex componendum. Quia incerti sumus de iudicio dei, et multos audivimus per *pugnam* sine iustitia causam suam perdere; sed propter consuetudinem gentis nostrae langobardorum legem ipsam vetare non possumus (Liut. 118)
- (23) Si quis iuraverit et cognitum fuerit certius iudici, quod periurasset, aut famam habuerit periurandi, si calumniator intentionem proposuerit, quod tunc periurasset, ex iudicio iudicis per *pugnam* ei approbet, quod iurasset fallaciter (Adelch. 6)
- (24) De camfionibus. Nullus camphio praesumat, quando ad *pugnando* contra alium vadit, herbas, quod ad maleficias pertinet, super se habere nec alias tales similes res, nisi tantum arma sua, quae convenit (Roth. 368)

4. LA POLISEMIA DEI TECNICISMI GIURIDICI

Un altro aspetto tipico del lessico giuridico, che nelle leggi dei Longobardi manifesta caratteri peculiari, è rappresentato dalla polisemia dei tecnicismi giuridici, intesa come la potenzialità di un tecnicismo di essere portatore di differenti significati tecnici: “Legal terminology is characterized by polysemy. This means that, even within a single legal culture, the same term may express several concepts depending on the context in which it is used. Extremely important in legal language, the phenomenon of polysemy constitutes the rule rather than an exception, a characteristic that applies to both nouns and verbs. The frequency of polysemy can be explained by the fact that legal systems are in a constant state of change, and they also influence each other.”²⁸ Nel lessico giuridico, più che in altre lingue tecniche, le relazioni semantiche non si

²⁸ TIERSMA-SOLAN (n. 14) 30.

esauriscono nella corrispondenza biunivoca tra significato e significante e tecnicismo non equivale a monosemia. Ciò tuttavia non pregiudica il raggiungimento degli obiettivi fondamentali del discorso giuridico – la massima chiarezza e intelligibilità – poiché in contesto anche i tecnicismi polisemici sono monoreferenziali. La monoreferenzialità infatti non indica che “each term has only one referent, as words generally have several referents, but to signal that in a given context only one meaning is allowed.”²⁹

Come già visto per i lessemi specializzati, anche la polisemia dei tecnicismi giuridici si manifesta nelle leggi longobarde in due differenti tipologie: 1) uno dei significati tecnici è attestato nel latino giuridico di epoca classica o tardo imperiale e continua nel mediolatino, mentre l'altro significato tecnico con cui il termine occorre nelle leggi longobarde si sviluppa in epoca medievale; 2) entrambi i significati tecnici sono registrati soltanto nel mediolatino. La scrittura, come volontà di superare il carattere di oralità, può infatti essere interpretata come uno strumento “alto” e massimamente “pratico” al tempo stesso: attinge all'imponente patrimonio del diritto romano ma recepisce le istanze concrete dell'organizzazione sociale che il legislatore intende regolare e tenta di comporre con le consuetudini tradizionali. Anche in questo caso, dunque, la chiarezza della formulazione della legge sarà affidata, a livello macrotestuale, al contesto e, a livello microtestuale, alle combinazioni lessicali. L'analisi del contesto e delle combinazioni lessicali risulta pertanto di fondamentale importanza per l'attribuzione del significato e l'identificazione delle diverse accezioni tecniche che un lessema assume, anche all'interno di un testo redatto dal medesimo legislatore.

Esempi di polisemia del primo tipo sono rappresentati da *absolvere*, *iudicatum* e *vindicare*. *Absolvere* occorre nelle leggi con il significato tecnico di epoca classica di ‘prosciogliere, assolvere da un'imputazione’³⁰ (ess. 25–26) e con quello registrato dai dizionari di latino medievale di ‘manomettere, affrancare un servo’³¹ (ess. 27–28):

- (25) Si quis cavallum alienum aut quodlibet peculium credens suum praeserit et dominus proprius eum cognoverit calumniaque generare voluerit, ita decernimus, ut prebeat sacramentum ille qui eum tenuit: quia non asto animo nec aliqua causa faciente eum praesisset, sed credidit suus fuisset: *sit absolutus* a culpa furti, et reddat caballum proprio domino inlesum (Roth. 342)
- (26) Et si forsitan iudex causam per arbitrium iudicaverit, et iudicium eius rectum non conparuerit, non sit culpavelis, nisi preveat sacramentum regi, quod non iniquo animo aut corruptus a premio causam ipsam non iudicassit, nisi sic ei legem conparuissit; et *sit absolutus* (Liut. 28)

²⁹ GOTTI, M.: *Investigating Specialized Discourse*. Bern 2011, 25.

³⁰ *MLW* (n.15) I 51; *ThLL* (n. 15) I 173.

³¹ *DuC* (n. 23) I 33b; *MLLM* (n. 16) 7b; *MLW* (n. 15) I 51.

- (27) et postea ipse libertus voluntatem patroni sui fecerit, manifestare debeat libertus ipse libertatem suam sepius iudici et ad vicinos suos, qualiter *absolutus esse* videtur (Liut. 55)
- (28) quia non possunt sic sine vera absoluteione veri liberi esse, nisi sicut edictus continet, aut per thinx, aut circa altare, sicut non instituimus: ideoque veniant ad palatio ad nos, aut qui pro tempore princeps fuerit terrae istius, et eos *absolvat* et faciat eorum preceptum, et sint postea certissimi liberi et absoluti (Liut. 140)

Per *iudicatum* si registrano nel capitolo 14 delle leggi di Ratchis il significato classico di ‘sentenza, giudizio’³² e quello sviluppatosi in epoca medievale di ‘carica, ufficio di giudice’:³³

- (29) iudex aut per epistola aut proprio ore admoneat gasindio nostro, ut iudicet ipse, et ipsum si iudicare non scit, advocis alios conlibertûs, qui sciunt iudicare, et iudicet causam ipsam per legem et faciat *iudicatum* suum ut arimannus ipse fatigatus non fiat [...] Gasindius vero ipse, si distullerit iudicare et legem non iudicaverit, [iu]dix eum distringat idem arimanno iusticia faciendo: si tamen non doloso animo, et ipse gasindius stare debeant in iudicium ipsium iudicii, et ipse iudex amittat *iudicatum* suum. Si enim postea ei apparuit, quod legibus non iudicasset, veniat cum ipso *iudicato* in presencia nostra.

Vindicare occorre nel significato classico di ‘reclamare, rivendicare, richiedere’³⁴ (es. 30) e in quello di ‘esercitare la vendetta privata’ (es. 31), legato all’istituto germanico della *faida*:

- (30) post susceptam administrationem per gairethinx adquesierit, hoc totum regi adquirat et non suo proprio nomine *vindicet* nec ipse, nec heredis ipsius (Roth. 375)
- (31) De eo, qui post accepta compositione *se vindicaverit*. Si homo occisus fuerit liber aut servus et pro homicidio ipso compositio facta fuerit et pro ampotandam inimicitia sacramenta prestita: et postea contegerit, ut ille, qui compositionem accepit, *se vindicandi* causam occiderit hominem de parte, de qua compositionem accepit: iubemus, ut in dublum reddat ipsam compositionem iterum parentibus aut domino servi. Simili modo de plagas aut feritas: qui post compositionem acceptam *se vindicare* temptaverit, in dublum, quod accepit, restituat; excepto si hominem occiderit: componatur ut supra (Roth. 143)

³² *DuC* (n. 23) IV 441a; *MLLM* (n. 16) 564a; *ThLL* (n. 15) VII.II 623.

³³ *DuC* (n. 23) IV 440c.

³⁴ *TLL* (n. 19) IV 998a.

Rientrano invece tra gli esempi di polisemia del secondo tipo *quaestor* e *vacuus*. *Quaestor* occorre nelle leggi longobarde nel significato di ‘accusatore’ (es. 32) e ‘creditore’³⁵ (es. 33):

- (32) Si liber homo habet uxorem liberam, nichilque proprium possidens talem culpam perpetraverit, pro qua damnatus *questori* secundum legem in manu pro servo tradendus fuerit (Are. 6)
- (33) Pervenit ad aures sublimitatis nostrae, quod quidam hominum versuta calliditate inbuti propter obligationes vel debita, quae fecerant, propinquieribus parentibus, qui iusta legem heredes eorum futuri sunt, testamentum donationis ammittant, ut *quaestores* eorum creditas res facile perdant (Are. 10)

Per *vacuus* si riscontrano le accezioni di ‘nullo, illegittimo, privo di valore legale, privo di effetti’³⁶ (es. 34) e di ‘privo di beni’ (es. 35):

- (34) Scriba autem, qui cartola ipsa scripserit, non aliter presumat scribere, nisi cum notitia parentum vel iudicis, sicut supra dictum est; et si aliter fecerit, sit ipsa vindictio *vacua*, et prefatus scriba sit culpavelis, sicut qui cartola falsa scrivit (Liut. 22)
- (35) Nam si puer post mortem patris aut avi sui intra etatem remanserit, et ei se qualiscumque femina, antequam ipse puer terciodecimo anno compleat, copolare presumpserit, dicendo quod legitimus maritus eius esse debeat, irrita sit ipsa coniunctio, et separentur ab invicem. Femina vero ipsa revertatur *vacua* cum obproprium suum et non habeat potestatem alio viro se copolare (Liut. 129)

5. NOTE CONCLUSIVE

La lingua del diritto è costantemente attraversata da due tendenze: una tendenza conservatrice, che si manifesta nella trasmissione e replica di termini e stilemi validati dalla tradizione giuridica,³⁷ e una tendenza innovatrice, che si manifesta nella creazione di termini nuovi o nell’attribuzione di nuovi significati a termini già esistenti.

Nelle leggi longobarde la tendenza conservatrice può essere letta sia nelle influenze che il diritto romano e quello canonico esercitano sull’attività legislativa dei re longobardi, sia nel parziale disallineamento, in ossequio alle consuetudini tradizionali longobarde, tra alcuni dei suoi contenuti – e delle rappresentazioni sociali che da essi si ricavano – e la realtà effettiva a cui, per altre vie, si deve immaginare che le

³⁵ *DuC* (n. 23) VI 591b; *MLLM* (n. 16) 878b.

³⁶ *DuC* (n. 23) VIII 226b; *MLLM* (n. 16) 1057a.

³⁷ Cfr. GOTTI (n. 29) 32.

leggi si applicassero.³⁸ Sul piano lessicale ciò comporta la coesistenza di formule colte del diritto romano e di clausole allitteranti in longobardo, di tecnicismi del latino giuridico e di termini longobardi adattati o meno alla morfologia latina e non sempre glossati. La tendenza innovatrice si manifesta, invece, nella presenza di tipi lessicali o significati di più recente attestazione e di lessemi che si fanno portatori di contenuti semantici originali.³⁹

Attraverso gli esempi presentati si è cercato di mostrare come l'analisi puntuale di singoli lessemi e del loro contesto d'uso possa rappresentare un modo efficace di approfondire la nostra comprensione di queste due tendenze complessive della lingua del diritto e come su di esse si incardini in maniera peculiare la "giuridicità" delle leggi longobarde. È infatti proprio nell'osmosi tra elementi longobardi e romani, non sempre reciprocamente isolabili, e nella compresenza di spinte conservatrici e innovatrici, che risiede a mio avviso l'interesse delle leggi dei Longobardi. D'altronde, l'eredità del diritto romano è stata consegnata all'Europa medievale e moderna in forme in cui hanno inciso in maniera significativa i processi di rimodellamento mediati proprio dalle popolazioni germaniche. Da questo punto di vista, il lessico giuridico delle leggi longobarde rappresenta un punto di osservazione privilegiato per l'analisi di queste dinamiche di pervasiva ibridazione culturale e giuridica.

Elisa D'Argenio
Dipartimento Culture e Civiltà
Università degli Studi di Verona
Italia
elisa.dargenio@gmail.com

³⁸ Cfr. AZZARA–GASPARRI (n. 3) xxvii–xxx e DELOGU, P.: L'Editto di Rotari e la società del VII secolo. In ARCE, J. – DELOGU, P. (a cura di): *Visigoti e longobardi. Atti del Seminario, Roma (28-29 aprile 1997)*. Firenze 2001, 329–355.

³⁹ Cfr. D'ARGENIO (n. 1).